

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1973.

Nomina di un componente il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con il quale viene istituito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, recante norme sull'organizzazione e sul funzionamento di detto comitato, che fissa, allo art. 3, in un quinquennio la durata in carica dei suoi componenti;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 10 febbraio 1969, con il quale è stato provveduto alla nomina dei detti componenti per il quinquennio 7 gennaio 1969-6 gennaio 1974;

Considerato che occorre provvedere, in sostituzione del comm. Francesco Bonfardeci, deceduto, alla nomina in seno al predetto comitato di altro membro in rappresentanza dei mediatori e rappresentanti di vino;

Vista la designazione dell'associazione sindacale delle categorie interessate;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Catalano è nominato componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini per il restante periodo del quinquennio 7 gennaio 1969-6 gennaio 1974 in rappresentanza dei mediatori e rappresentanti di vino in sostituzione del comm. Francesco Bonfardeci.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

*Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato*

FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1973
Registro n. 22 Agricoltura e foreste, foglio n. 140

(12437)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1973.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Agrigento e Caltanissetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota in data 26 marzo 1973, n. 629, con la quale la direzione generale dell'ANAS ha chiesto la classificazione a statale della strada a scorrimento veloce « Porto Empedocle-Agrigento-Caltanissetta » dell'estesa di km. 66 circa;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'ANAS e il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si sono espressi favorevolmente rispettivamente in data 29 ottobre 1971, n. 1192 e in data 12 giugno 1973, n. 438;

Ritenuto che l'amministrazione provinciale di Caltanissetta ha espresso il proprio parere con delibera del 12 dicembre 1969, n. 1778, mentre l'amministrazione provinciale di Agrigento, che peraltro ha concorso alla costruzione della strada in parola, non si è formalmente pronunciata entro il mese stabilito dal citato art. 3;

Ritenuto quindi che si può provvedere alla statizzazione della strada di che trattasi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada a scorrimento veloce « Porto Empedocle-Agrigento-Caltanissetta » di km. 66 circa viene classificata statale con la denominazione di: strada statale n. 640 « di Porto Empedocle » ed avrà i seguenti capisaldi di itinerario: « Porto Empedocle-bivio per Agrigento-bivio per Canicattì-svincolo con la strada statale n. 122 per Caltanissetta in contrada Palmitelli-innesto con la strada statale n. 122-bis in contrada Abbazia Santuzza ».

Il presente decreto registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 4 ottobre 1973

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1973
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 290

(12865)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1973.

Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Acciai Calcagno s.a.s., con sede in Cologno Monzese, ora cessata.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materie valutarie e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 gennaio stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutarî;

Considerato che la ditta Acciai Calcagno s.a.s., ora cessata, già con sede in Cologno Monzese, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione dalla Francia di merce indicata alla v.d. 73.13 di cui al Mod. B. Import n. 2-733.573 rilasciato, in data 3 ottobre 1968 per Dm. 51.614,75 dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Monza;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;